


DIRITTOVENTUNO

PERIODICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA A DISTRIBUZIONE INTERNA



IN QUESTO NUMERO...

DIGIEC

ECONOMICS, NUOVO ISEE E BORSE DI STUDIO

IURISPRUDENTIA

RIFORMA DEL SENATO, CASO ZAPPALÀ, RIFORMA PAPA FRANCESCO, SENT. CEDU OMOSESSUALI, DECRETO ANTITERRORISMO

ATTUALITÀ

NUOVO REGIME DEI MINIMI, CATALOGNA INDIPENDENTE, QUESTIONE MIGRANTI

Sommario

EDITORIALE
di Marianna Dicosta

pag. 3

ECONOMICS
Intervista al prof. Massimiliano Ferrara

pag. 4 - 5

**NUOVO ISEE E
BORSE DI STUDIO**

pag. 6

ISEE

**LA RIFORMA
DEL SENATO**

pag. 7



IL "CASO ZAPPALÀ"

pag. 8

SAN LUCA

Comune d'Europa

presentato con il numero
di VALLERANO
nella città
di CASCIA



**LA RIFORMA DI
PAPA FRANCESCO**

pag. 9



SENT. CEDU

Unioni Omolesuali

pag. 10



**DECRETO
ANTITERRORISMO**

pag. 11



**NUOVO REGIME
DEI MINIMI**

pag. 12



**CATALOGNA
INDIPENDENTE**

pag. 13



**QUESTIONE
MIGRANTI**

pag. 14



Redazione

Direttore

Giuseppe Abramo

Caporedattore

Francesca Dicosta

Editorialista

Marianna Dicosta

Capiservizio Rubrica Di.Gi.Ec.

Marianna Dicosta

Adele Nastro

Capiservizio Rubrica Lurisprudenzia

Miriana Crea

Sarah Rinaldo

Capiservizio Rubrica Attualità

Giuseppe Abramo

Francesca Denise Asiatico

Ilaria Fondacaro

Fondato da

Gaetano D'Agostino

Giuseppe Abramo

Email: redazione.dritto21@gmail.com



Dritto21

Impaginazione e Stampa

Università Mediterranea

Ufficio Marketing e Comun. Strategica

Viale Amendola 8/b - Reggio Calabria

0965 24687

marketing@unic.it

Esprimere un'opinione o commettere un reato?

Al fine di mantenere una convivenza civile ordinata, ogni individuo deve esercitare la propria libertà nel rispetto e nella considerazione dell'altri diritto. Ogni libertà quindi, seppur fondamentale, conosce dei limiti. Limiti che spesso non sono così chiari, soprattutto per ciò che concerne l'esercizio della **libertà di manifestazione del pensiero** sancita dall'**art. 21** della nostra Carta costituzionale che, per questo motivo, è spesso al centro del dibattito pubblico. A riprova di ciò si noti come nei giorni passati, a conquistare le attenzioni di tutt'Italia, sia stata la sentenza di primo grado che ha sancito l'assoluzione del noto scrittore **Erri De Luca** "per insussistenza del fatto". Nel caso di specie era stato contestato il **delitto di istigazione a delinquere** ai sensi di cui all'**art. 414 c.p.**

Non è questa la sede per effettuare un commento su tale vicenda processuale. Qui si intende semplicemente offrire una riflessione di più ampio respiro sui confini della **libertà di manifestazione del pensiero**. In argomento soccorre la celebre **sentenza n. 65 del 1970** con la quale la Corte costituzionale è intervenuta sul **delitto di apologia** (comunemente qualificato come un' "istigazione indiretta"), richiamato nel penultimo comma dell'**art. 414 c.p.** Tale decisione - che ha ovviamente riguardato anche il delitto di istigazione - ha segnato una spiccata valorizzazione del **principio costituzionale di offensività**, stando al quale non vi può essere reato senza un'offesa ad un bene giuridico protetto dall'ordinamento. Con riferimento all'**art. 414 c.p.**, ciò significa che il legislatore prima e il giudice dopo potranno sanzionare come delitti d'istigazione soltanto quelle condotte che risultino specificamente orientate a porre in concreto pericolo il bene giuridico tutelato che, in questo caso, è costituito dall'**ordine pubblico**. Se così non fosse, autorizzeremo una lettura solo formale del concetto di istigazione, rischiando di

punire solo una semplice e libera manifestazione del pensiero, ossia un diritto addirittura costituzionalmente protetto. È ovvio infatti che una certa opinione, per essere penalmente rilevante, deve avere un oggetto antigiuridico e deve presentare il carattere dell'offensività, senza trascurare che deve trattarsi - come stabilito dalla sentenza costituzionale sopra citata - di "**un pubblico e convinto elogio di un fatto che sia previsto dalla legge come reato**", che risulti tra l'altro funzionalmente idoneo ad indurre terzi alla commissione di un delitto.

Tornando alla vicenda processuale in esame, occorre aggiungere che nelle sue dichiarazioni spontanee, l'imputato ha effettuato tutta una serie di precisazioni sul significato del verbo "**sabotare**" da lui utilizzato nelle frasi cc.dd. "incriminate". Ha spiegato come "sabotare" sia un verbo nobile che indica semplicemente "l'ostacolo apportato in maniera sistematica allo svolgimento di un'attività" ed ha chiarito come tale termine in sé non abbia un'accezione negativa. Pur non disponendo ancora delle motivazioni della sentenza, non appare irragionevole ipotizzare che l'assoluzione sia stata giustificata dalla ravvisata insussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione. Erri De Luca, infatti, non è stato assolto per non avere commesso il fatto, ma per la insussistenza del fatto medesimo, evidentemente anche a cagione della riscontrata inoffensività della condotta posta in essere.

Senza alcuna pretesa di completezza, con queste brevi righe si è soltanto inteso fornire al lettore talune informazioni idonee a comprendere come talvolta sia molto labile il confine tra la libera espressione del pensiero e la commissione di un fatto di reato, in un contesto spesso ulteriormente complicato dalla impropria enfaticizzazione mediatica di talune eclatanti vicende di cronaca.

"ECONOMICS": IL VOLTO INTERNAZIONALE DELLA MEDITERRANEA

Intervista al prof. Massimiliano Ferrara

Il nuovo anno accademico si apre a Reggio Calabria con una novità: la creazione del **Corso di Laurea Magistrale in classe LM-56 in Economia (Economics)** dell'Università Mediterranea, a completamento del Corso di Laurea di Primo Livello in Scienze Economiche offerto dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia reggina. L'esigenza da cui nasce il nuovo corso è quindi innanzitutto quella di colmare un gap formativo nel Di.Gi.Ec. per permettere ai laureati di primo livello di proseguire gli studi presso il proprio Ateneo di formazione. La sua principale peculiarità è il carattere fortemente internazionalistico dell'offerta formativa. Il 50% delle lezioni infatti si terrà in **lingua inglese**, con l'obiettivo di fornire agli aspiranti economisti la possibilità di una solida preparazione secondo i più elevati standard europei ed internazionali. Le attività in aula, insieme a quelle laboratoriali individuali e di gruppo, permetteranno agli studenti di specializzarsi in tre diverse aree:

- **(auto)-imprenditorialità e start-up;**
- **economia e management dei beni archeologici, culturali, turistici ed ambientali;**
- **analisi e studio della fenomenologia criminale, dei suoi risvolti economici e della gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

Il prof. Massimiliano Ferrara, coordinatore del Corso di Studio Magistrale in "Economics", ha risposto alle nostre domande in merito.



Quali sono le peculiarità del nuovo Corso di Laurea in Economics?

Il corso è stato pensato e successivamente realizzato in funzione di alcune caratteristiche del territorio su cui insiste l'Università Mediterranea. Per questo motivo abbiamo voluto non specializzare eccessivamente il corso bensì fornire degli input formativi molto importanti da spendere immediatamente sul territorio per lasciare una finestra aperta in questa direzione. Ecco perché ho voluto l'inserimento della materia "economia e gestione delle imprese agroalimentari" o la materia di "economia della finanza pubblica" fortemente sbilanciata sulla finanza locale, una parte dedicata alla gestione dei beni pubblici e dei beni artistici e culturali o l'amministrazione dei beni confiscati alla mafia. Sono tutti focus fatti per cercare di individuare degli strumenti che formino un economista e/o un operatore economico che possa prestare la sua attività sul territorio o all'estero con la specializzazione in un master. È una strategia di fondo completamente diversa da quella di altri corsi di laurea che sono invece più specializzati. Io invece ho voluto tenere varie finestre aperte perché la magistrale non basta più e dopo la laurea serve comunque un master per dare un indirizzo maggiormente specialistico alla propria formazione. L'obiettivo è formare economisti con un taglio molto generale che può facilmente essere trasferito nel particolare.

Quanto potrà valere - sempre sul piano occupazionale - la preparazione in lingua inglese nei settori della imprenditorialità e delle start-up?

La proposta di introdurre una parte della didattica in lingua inglese rientra nel nostro obiettivo di fondo di preparare il laureando magistrale a quella che è una richiesta minimale del job market, cioè la conoscenza della lingua commerciale per eccellenza. Nelle università meridionali non è usuale un corso di laurea di questo tipo, eppure dovrebbe essere un requisito costantemente presente perché oggi, un qualsiasi operatore economico -per affrontare la risoluzione di problemi con un approccio multidisciplinare ed internazionale - deve abituarti a saper colloquiare in inglese. Quindi, nella formazione, invece che so-

stenere un solo esame in lingua inglese, noi chiediamo una specifica certificazione all'ingresso e poi sarà compito nostro organizzare un'offerta didattica direttamente in inglese perché cambia completamente l'approccio alla didattica.

Crede che la nuova offerta formativa possa significativamente incidere - riducendolo - sull'affermato fenomeno della "fuga di cervelli", in particolare nella provincia reggina?

Questo è un fenomeno di così ampia dimensione che sicuramente un singolo corso di laurea non può arginare. Posso dirvi però concretamente che abbiamo dei piccoli segnali che sono assolutamente confortanti: ragazzi che dall'Università Federico II di Napoli hanno manifestato l'interesse di iscriversi qui, ragazzi reggini che avevano lasciato Reggio quattro anni fa per studiare alla Bocconi che oggi, valutando con le loro famiglie la bontà della nostra proposta formativa, hanno deciso di dare di nuovo credito alla città di Reggio Calabria e alla nostra università. Essere attrattivi, anche rispetto ad un'università limitrofa, come quella di Messina (in termini di area metropolitana) e vedere dei messinesi che si iscrivono a Reggio, è comunque un altro fenomeno di controtendenza che io registro assolutamente in modo positivo.

Il laboratorio sull'analisi e lo studio della fenomenologia criminale rappresenta un'assoluta novità nel panorama universitario. Quanto è importante oggi per uno studente calabrese esser preparato su tale tematica?

Ha una duplice importanza. Una è di carattere sociale: prima di interessarci di formazione universitaria, dobbiamo occuparci di formazione sociale. Ciò vuol dire anche trasferire un sistema di valori e quello della legalità è un principio che noi abbiamo l'obbligo morale di trasmettere. Inserire un laboratorio di questo tipo, come è stato fatto

anni fa con l'insegnamento di "Economia della criminalità", è un segnale forte verso il sistema. Il secondo obiettivo è di carattere formativo-operativo: il potenziale economista potrebbe decidere di esercitare la libera professione ed essere chiamato dai tribunali a gestire questi beni confiscati alla criminalità. Quindi, creare una certa mentalità che ti porta a capire cosa può succedere e quali sono le dinamiche che caratterizzano queste vicende tristi della realtà, è una peculiarità ed un *quid pluris* del Corso di Laurea Magistrale in Economics.

In termini di risorse culturali ed economiche, quali benefici è in grado di offrire alla città di Reggio Calabria il nuovo Corso di Laurea in Economics?

Giorni fa ho twittato una frase che poi è diventata anche la dedica che ho fatto alle nuove generazioni, che il nostro Paese diventi un Paese in cui si dia "merito al valore e valore al merito". Allora, se riusciremo a creare delle basi per la formazione di una classe dirigente pedagogicamente educata a creare un sistema di valori fortemente ancorato alla meritocrazia, faremo, come città del profondo sud, uno scatto in avanti enorme, perché se ognuno di noi si pone la domanda su quanto oggi è orientato al rispetto della meritocrazia, la risposta naturalmente è lapalissiana. Riuscire a forgiare questi caratteri e la psicologia delle persone che costituiranno la prossima classe dirigente è l'obiettivo sociologico più importante che si possa raggiungere. L'università, oltre che porsi obiettivi di carattere formativo, si deve porre anche finalità di tipo sociologico, perché la formazione non è solamente culturale *tout court* ma coscienza acquisita. Bisogna essere soggetti portatori di diritti ma anche di doveri. Il cittadino, quando ha consapevolezza di essere parte di uno Stato, deve sapere che lo Stato siamo noi, che realizziamo un sistema di valori che dà operatività e concretezza a questo concetto.

A cura di Francesca Dicosta e Giuseppe Abramo

Anno Accademico 2015/2016
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA

Economics
Corso di Laurea Magistrale in Economia

BORSE DI STUDIO

Il nuovo ISEE dà filo da torcere agli universitari!

L'art. 34 della nostra Carta Fondamentale costituzionale per i "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" il diritto di percepire borse di studio o benefici di altro genere che permettano loro l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione. Ma quali sono gli studenti che rientrano in questa categoria? A decretarlo sono l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE).



Con la previsione del nuovo Isee tutto sembra essersi complicato e sul web viaggia la protesta con l'hashtag **#iononrinuncio**. Lo slogan parte dagli studenti universitari che quest'anno non sono risultati idonei come titolari di borsa di studio a causa della ridefinizione dei parametri del c.d. ISEE-U. In molte regioni, gran parte degli studenti sono stati già esclusi dalle graduatorie definitive dei borsisti per l'a.a. 2015/2016 e molti altri non hanno neppure potuto presentare la relativa domanda perché non idonei secondo i criteri riportati dalla nuova normativa.

Il nuovo ISEE-U: che cosa cambia?

A partire dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ISEE-U (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013) i cui obiettivi sono una maggiore trasparenza fiscale ed una più efficace lotta all'evasione. Così, chiunque voglia accedere ad una prestazione sociale agevolata, dovrà presentare un nuovo ISEE. Accanto al modello standard, in passato valido per ogni tipo di prestazione, sono stati ora introdotti degli ulteriori modelli differenziati dello stesso, tra cui quello relativo alle **prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U)**, insieme al quale sarà necessario presentare la c.d. Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) per la valutazione economica del nucleo familiare.

Nel nuovo ISEE andranno inclusi tutti i redditi, anche quelli che prima non venivano presi in considerazione ai fini del suo calcolo: tra gli altri, quelli esenti ai fini IRPEF (vale a dire pensioni di invalidità e assegni di accompagnamento), quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare per cui si richiedono molti più dati rispetto a quanto accadeva in precedenza e, quelli relativi al nucleo familiare in

modo più stringente rispetto alla passata normativa. Novità aspramente criticata è il conteggio della stessa borsa di studio nel medesimo Isee. Tale reddito dello studente non verrà considerato nella richiesta di borsa ma andrà ad incidere comunque nella determinazione del pagamento delle tasse universitarie, sia per lo stesso borsista che per eventuali familiari iscritti come lui all'università.

Il problema dell'ISPE

Sotto accusa è anche l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente. Il problema principale è rappresentato fondamentalmente dalla rivalutazione del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, calcolato non più ai fini ICI, ma con riferimento al valore dell'IMU. A conti fatti, ciò comporta un considerevole innalzamento dell'ISpe: il superamento della soglia prevista dal bando per le borse di studio è inevitabile, proprio come l'esclusione dello studente dall'elenco dei beneficiari.



I nuovi ricchi

Insomma, nonostante il patrimonio dello studente non abbia subito alcun aumento sostanziale rispetto all'anno precedente, il nuovo calcolo dell'Isee lo fa apparire formalmente "più ricco" e quindi non bisognevole di alcun sussidio di fronte allo Stato. Il risultato pratico è, ad oggi, l'esclusione di **circa il 20% degli studenti** a livello nazionale dall'elenco dei beneficiari di borsa di studio.

In tutta Italia si sono mobilitate diverse associazioni studentesche, chiedendo, tra l'altro, proprio una rimodulazione della soglia nazionale dell'indice ISPE e di quella dell'Isee alzando il massimale a 23000 €.

Dunque cari colleghi, carte alla mano: saldo e giacenza media del conto corrente bancario, buoni fruttiferi, assicurazione sulla vita, copia del libretto postale o bancario, fondi pensioni o BOT, libretti di automobili e motorveicoli. Da oggi sarà conteggiato tutto sino all'ultimo centesimo dei nostri risparmi: rientrare nelle nuove graduatorie e far valere il proprio **diritto allo studio** sarà impresa assai ardua!

A cura di Francesca Dicosta

LA RIFORMA DEL SENATO



Il ciclone Matteo Renzi sta (s)travolgendo tutto e tutti. In poco meno di due anni, il suo governo ha già messo in cassaforte una serie di importanti riforme, su tutte: la riforma elettorale, la riforma della pubblica amministrazione e la riforma costituzionale. Tweetta infatti il premier, in occasione della terza lettura della legge di riforma del Senato: *“Oggi al Senato approviamo le riforme costituzionali in terza lettura. Si può essere o meno d'accordo su ciò che siamo facendo, ma lo stiamo facendo: la lunga stagione della politica inconcludente è terminata. Le riforme si fanno, l'Italia cambia”*. Lo scorso 13 ottobre, infatti, il testo è stato approvato dal Senato, si presume, nella sua forma definitiva, con 178 voti favorevoli, 16 contrari e 7 astenuti. Come qualunque riforma costituzionale, la sua promulgazione dovrà esser preceduta, ora, dall'iter previsto dall'art. 138 Cost. Ecco i punti salienti della riforma:

Il nuovo Senato, o meglio, “Camera delle autonomie”, avrà **meno posti a sedere**: avremo 100 senatori (in luogo dei precedenti 315), di cui, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci (nominati dalle assemblee delle regioni, in base alle scelte dei cittadini) e 5 nominati dal Quirinale. Come intuito cambierà la modalità di elezione degli stessi: saranno i cittadini a scegliere alle elezioni regionali i “consiglieri-senatori”. A loro volta, i Regionali elegeranno i senatori tra i propri componenti e tra i sindaci dei territori, in conformità alle scelte espresse dagli elettori; il numero dei senatori per ogni regione varierà in base alla densità della popolazione di ciascuna. Questo meccanismo – ad avviso di chi scrive – renderà ciascun cittadino sempre più protagonista della vita politica del paese, perché direttamente responsabile del “peso” del nuovo Senato.

Stop al bicameralismo perfetto: sarà solo la Camera dei Deputati a votare la fiducia al Governo. Camera che diventa, tra l'altro, il principale protagonista del procedimento legislativo; muta infatti, l'art.70 Cost. La Camera approverà le leggi, mentre il Senato potrà, se ciò sarà richiesto da 1/3 dei membri, esaminare il testo e proporre modifiche che la

Camera avrà il potere di recusare. Alcune leggi però richiederanno, ancora, l'approvazione di entrambe le camere come: le leggi di revisione costituzionale; i referendum popolari; i testi su ordinamenti dei comuni o attuazione di normative UE e casi di incompatibilità e ineleggibilità dei senatori. Effetto immediato sarà il venir meno della “navette” e di conseguenza si avrà il decongestionamento dell'attività legislativa.

Il Senato **guadagnerà importanti competenze specifiche**. Avrà un'importante funzione di raccordo tra Stato ed enti locali, nonché tra Stato e UE. Concorrerà, inoltre, a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo. Continuerà ad esser chiamato in causa per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La riforma in esame ha trovato sul suo percorso una pletera “indefinita” di detrattori; “indefinita” perché dai suoi albori fino a questo momento le opposizioni sono state tanto singhiozzanti quanto inconsistenti. Ne sono un esempio emblematico gli 82 milioni di emendamenti proposti dalla Lega Nord e in particolare dal Senatore Calderoli (con l'evidente intento di paralizzare i lavori), subito dichiarati irricevibili dal Presidente del Senato Pietro Grasso il quale, originariamente contrario alla riforma, è passato poi a più miti consigli.

Alla luce di quanto detto si badi bene a non confondere l'attuale riforma con una volgare abolizione del Senato. Niente di tutto ciò è avvenuto; quella attuale è invece una modifica di carattere parlamentare e costituzionale che spazza via il bicameralismo perfetto e introduce un bicameralismo [appare superfluo specificarlo] imperfetto. Ai più nostalgici e tradizionalisti cultori del diritto sarà di certo scappata qualche lacrima, a questi si rammenti che: già alcuni dei padri costituenti – su tutti Mortati e Ruini – all'indomani della promulgazione della CARTA fondamentale si dimostrarono scettici riguardo il sistema bicamerale perfetto; secondariamente l'Italia non introduce nulla di trascendente, il “nuovo” bicameralismo, infatti, non ha in realtà nulla di nuovo, poiché la maggior parte dei paesi (europei e non) ha già fatto esperienza di tale meccanismo, che ha prodotto in molti casi enorme successo - si pensi alla Germania -; in ultima analisi si consideri la sussistenza di una camera “bassa” non più impegnata e distratta da procedimenti legislativi ma, in quanto “rappresentativa delle autonomie”, attenta all'interesse dei vari organismi territoriali. Ad ogni modo, salvo inaspettati e futuri retroscena, la riforma troverà applicazione non prima dell'autunno 2016, in conformità con quanto stabilito dal nostro ordinamento per l'attuazione di leggi di revisione costituzionale. Per questo motivo bisognerà attendere ancora un po' prima di dare giudizi concreti sulla qualità del nuovo assetto parlamentare.

A cura di Domenico Camera

IL "CASO ZAPPALÀ"

Analisi critica dell'aggravante mafiosa ex art. 7 l. 203/1991



Con sentenza del 26/2/2013, la Corte d'appello di Reggio Calabria condannava l'ex consigliere regionale Santi Zappalà per il delitto di cui all'art. 86 d.P.R. 570/1960 - che sanziona l'offerta o la promessa di qualunque utilità ad uno o più elettori per l'ottenimento, a proprio o altrui vantaggio, del voto elettorale e altre circostanze di favore - aggravato ai sensi dell'art. 7 l. 203/91 per avere promesso tali vantaggi alla presunta cosca Pelle, ai fini di un appoggio elettorale in vista del rinnovo del Consiglio regionale. In seguito al ricorso presentato dai legali dell'esponente politico, la Corte di Cassazione confermava la responsabilità per corruzione elettorale, ma allo stesso tempo annullava con rinvio la decisione sull'aggravante mafiosa. La pronuncia giurisprudenziale - che argina il fenomeno della *semplificazione dell'accertamento giuridico in chiave repressiva nei reati di mafia* - ha scosso l'opinione pubblica, "mediaticamente" abituata ad automatici collegamenti tra le attività dei singoli componenti e quelle delle rispettive strutture associazionistico-criminali. Pertanto, risulta importante una lucida analisi della normativa di riferimento, al fine di operare una "lettura" della vicenda realmente rispettosa dei principi - anche costituzionali - destinati a sorreggere il giudizio di responsabilità penale. Stando alle risultanze processuali, all'esito di attività di videoregistrazione e di intercettazioni ambientali, si era ritenuto che Zappalà avesse effettuato delle promesse concrete circa l'ingresso degli esponenti del presunto clan ionico in un affare immobiliare, il rilascio di informazioni su eventuali operazioni di polizia, ma soprattutto il tentativo di ottenere "una relazione carceraria favorevole" al fratello di Pelle: per la corte territoriale si trattava di una vera e propria condotta agevolatrice della cosca, in vista di un contributo elettorale nelle prossime elezioni regionali. La circostanza che G. Pelle non avesse effettivamente intenzione di assicurare un appoggio elettorale a Zappalà (aveva infatti, deciso di spostare i voti su altri candidati), non costituiva un'essenziale per via dell'irrelevanza della riserva mentale di colui che promette con l'intenzione di non adempiere, dal momento che il reato corruttivo si concretizza con la semplice accettazione della promessa o dell'utilità. Peraltro, stando alla Corte di appello, il "carisma criminale" di Giuseppe Pelle era elemento di per sé sufficiente a comprovare l'esistenza di una cosca gestita dallo stesso. Nei motivi del ricorso viene invece affermato

che la cosca Pelle non esisterebbe: "le condotte addebitate a Pelle attoniscono alla sua partecipazione alla 'Ndrangheta e sono svincolate da una logica familiare"; lo stesso veniva definito "capo della cosca di San Luca" esclusivamente perché dotato di un'affermata "autorevolezza soggettiva". La Cassazione, dopo aver precisato come non fosse certo messa in discussione la capacità intimidatrice della 'Ndrangheta ma solamente la sua "concreta operatività in un territorio specifico" - oltre che l'assenza di pronunce che affermassero l'esistenza della "cosca Pelle" - ha annullato con rinvio la decisione circa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Non risultavano convincenti, in particolare, il richiamo alle altre condanne penali del padre e del fratello di Pelle, che non riguardavano affatto la "cosca Pelle"; inoltre, palesemente irrilevante si era dimostrato il risultato elettorale del candidato promissario. Si sarebbe pertanto trattato di una promessa di utilità a favore di interessi privati di Giuseppe Pelle, e non della presunta cosca.

Il sopracitato art. 7, in merito alle *condotte di agevolazione*, fa esclusivo riferimento alle *attività delle associazioni mafiose*, quindi qualsiasi *manifestazione esterna della vita dell'organizzazione criminale*: mancherebbe perciò l'indispensabile *vocazione all'offesa* nell'interpretazione della norma secondo la quale *il contributo posto in essere da un singolo esponente del sodalizio criminoso - seppur di spicco - inciderebbe sull'esistenza dell'associazione criminale. Vi sarebbe, in tal caso, un'indebita valorizzazione di un mero requisito soggettivo* (ossia la posizione assunta dal mafioso nel contesto criminale) che non compare invece nella previsione normativa.

Il rischio che la legislazione antimafia possa generare *meccanismi interpretativi caratterizzati da un accentuato senso repressivo*, può configurare il sorgere di "sottosistemi procedurali" decisamente divergenti dal sistema penale nel suo complesso. Nella seconda sentenza d'appello i giudici hanno però riconfermato la condanna per l'ex consigliere regionale: «le azioni criminali, in proprio e attraverso i propri subordinati, consentono al personaggio apicale di accrescere la propria "autorevolezza" al punto da essere "consultato" anche in consessi più ampi e di maggior spessore di quello proprio locale»; Zappalà avrebbe beneficiato di alti consensi in tutto il territorio ionico, a dimostrazione che i Pelle «per le dimensioni extraregionali, extramandamentali e sicuramente extracomunali del loro "potere", possono contare su un bacino elettorale che trascende l'analisi dei voti del solo paesino di San Luca».

A cura di Giuseppe Abramo

1 E. SORELICI, La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel primo del principio costituzionale di offensività, in *Archivio penale*, 1 (2011), p. 14.

2 *Id.*, op. cit., pp. 8-9.

3 *Id.*, op. cit., p. 4.

MATRIMONIO

LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO

L'8 settembre 2015 Papa Francesco ha dato inizio alla riforma del **processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio**, che entrerà in vigore l'8 dicembre 2015. La proposta nasce in seguito a uno studio approfondito, della durata di un anno, eseguito da una commissione istituita ad hoc che ne ha elaborato i punti focali, con l'obiettivo di rendere **snelli, agevoli e gratuiti** i percorsi di annullamento del matrimonio religioso.

Non è la prima volta che il Sacro Padre propone interventi legislativi che possano velocizzare le procedure di annullamento, ma solo in seguito alla promulgazione delle due lettere "Motu Proprio datae" intitolate "*Mitis iudex Dominus Iesus*" e "*Mitis et misericors Iesus*" - la prima rivolta alla Chiesa di rito latino e la seconda alle Chiese di rito orientale - la questione è stata affrontata concretamente.

Il progetto di riforma si concentra su tre aspetti: **eliminare l'obbligo della doppia sentenza conforme, il giudice sarà unico, il vescovo potrà decidere l'annullamento del matrimonio.**

Ad oggi, infatti, la coppia che volesse rendere nullo il proprio matrimonio dovrebbe attraversare due gradi di giudizio: primo grado e appello. Se le due sentenze non dovessero essere concordi si dovrebbe ricorrere alla Sacra Rota con il terzo grado di giudizio. In seguito alla riforma, invece, basterà una sola sentenza per procedere a nuove nozze, il processo dovrà celebrarsi entro un anno al massimo e la sentenza sarà esecutiva se non verrà presentato appello o se le motivazioni dell'appello risulteranno manifestamente infondate. La seconda novità ossia la costituzione del giudice unico, non cambia radicalmente la situazione attuale poiché quest'ultimo sarà assistito da due assessori continuando di fatto a sussistere un collegio giudicante.

Con l'introduzione del processo breve gli sposi, d'accordo tra loro, potranno rivolgersi al vescovo della propria diocesi quando la nullità del matrimonio sia evidente, non richiedendo dunque un'inchiesta o un'istruzione più accurata. L'iter è breve ma non può essere definito sommario e né amministrativo, in quanto il vescovo eserciterà pienamente la propria funzione giurisdizionale e religiosa. Le cause che permettono il ricorso al processo breve sono: mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, brevità della convivenza, aborto procurato per impedire la procreazione, ostinata relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, occultamento doloso della sterilità o grave malattia contagiosa o figli nati da una precedente relazione, la violenza fisica inflitta per estorcere il consenso e la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici. La sentenza sarà valida ed esecutiva già dal primo grado di giudizio.

Il Santo Padre ribadisce che l'obiettivo non è quello di semplificare l'annullamento di un matrimonio religioso ma solo renderlo più rapido e assicurare la gratuità delle procedure affinché "**la chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati**".

Anche oggi esiste la gratuità ma limitatamente a determinate richieste che vengono trattate da avvocati detti patroni stabili, stipendiati dal tribunale ecclesiastico regionale che li statuisce e con tempi di attesa elevati; con la nuova riforma, invece, tutte le cause saranno gratuite. Si pone l'interrogativo circa il rischio di assistere alla fine della categoria degli avvocati rotali e di conferire troppi poteri ai vescovi.

In attesa dell'entrata in vigore della riforma, Papa Francesco apre giorno 4 ottobre il Sinodo dove per tre settimane verrà posto al centro del dibattito la riforma pastorale della famiglia, invitando i padri sinodali a "non negoziare come un Parlamento ma tendere la mano e favorire l'azione dello spirito".

A cura di Minam Calviti



Riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali: parla la CEDU!

La CEDU stabilisce che le coppie omosessuali godono della stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e si trovano in una situazione significativamente simile alla loro per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della relazione.

Secondo quanto sancito dalla sentenza n° 18766/11 del 21/07/2015 della Sezione IV della Corte Europea dei diritti dell'uomo, le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione. Da ciò la condanna all'Italia per violazione dei diritti di tre coppie omosessuali ex art. 8 della Convenzione dei Diritti Umani, stabilendo che lo Stato dovrà versare a ognuno dei ricorrenti 5 mila euro per danni morali.

Su questo versante l'Italia si trova normativamente carente rispetto al resto dei Paesi Europei, in quanto la trascrizione delle unioni omosessuali nel "registro comunale delle unioni civili", laddove ciò è possibile (vale dire in meno del 2% dei comuni esistenti in Italia), ha comunque un valore puramente simbolico ed è rilevante a fini statistici, ma non conferisce alcuno status civile ufficiale né veri e propri diritti alle coppie omosessuali. Ciò non ha neanche valore probatorio nei tribunali interni. L'attuale status delle coppie omosessuali nel contesto giuridico italiano può essere considerato semplicemente "un'unione di fatto", che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata.

Passi importanti sul tema delle unioni civili si sono fatti di recente con il referendum sui matrimoni gay che ha avuto luogo in Irlanda, passato con un risultato del 62,1%. L'Irlanda è il primo Paese ad aver fatto approvare questo provvedimento attraverso la consultazione popolare, e si è unita ai 21 Paesi che in tutto il mondo hanno legalizzato i matrimoni tra omosessuali (Danimarca, Olanda, Belgio, Spagna, Francia, Canada, Sudafrica, Norvegia, Svezia, Slovenia, Portogallo, Inghilterra, Galles, Islanda, Argentina, Uruguay, Nuova Zelanda, Finlandia, Messico, Brasile e USA).

Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza del 15/03/2012 n° 4184 sancisce che sebbene l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza, rientri nel novero delle for-

mazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., non si può riconoscere il diritto alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio all'interno del nostro Paese o, comunque, di vedere riconosciuto in Italia siffatto matrimonio contratto all'estero. Pur mancando a livello Europeo ed extra Europeo una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso, non si può prescindere dall'esaminare la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti nei vari Stati agli istituti dell'ordinamento nazionale, non potendo attuarsi con lo strumento della trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare che deve trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie.

Alla luce della sentenza suddetta, e alla luce di quanto enunciato dall'art. 2 Cost., nel nostro ordinamento vi è spazio per una normativa dedicata alla tutela sostanziale e non solo meramente formale delle coppie di fatto, anche omosessuali, che ricalchi in tutto o in parte le normative vigenti in altri paesi Europei ed extra Europei, poiché imprescindibilmente un Paese liberale e democratico dovrebbe garantire ai cittadini, oltre la tutela dei diritti fondamentali, anche la tutela di quei diritti che permettono la sua piena espressione come individuo.

A cura di Andrea Giuseppe Santagati



DECRETO ANTITERRORISMO: ORA È LEGGE



L'Italia nella lotta al terrorismo ricopre una posizione rilevante. Il nostro Paese ha vissuto l'incubo del terrorismo interno e sa bene quanto sia difficile combattere il terrorismo internazionale con le regole dello STATO di diritto e della legalità repubblicana. Il Senato, nella seduta del 15 aprile, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in maniera decisiva, con 161 voti favorevoli, 108 contrari e un astenuto, il provvedimento di conversione del decreto-legge n.7, presentato dal ministro Alfano per "rafforzare gli strumenti di prevenzione delle nuove minacce terroristiche, anche di matrice internazionale". Il via libera al decreto antiterrorismo era giunto lo scorso 31 marzo alla Camera, dopo alcune revisioni del testo iniziale.

Il decreto, che sarebbe decaduto il 20 aprile, è diventato legge con il voto di fiducia del Senato. Il testo contiene misure urgenti per il contrasto del terrorismo e stabilisce la proroga delle missioni internazionali delle forze armate, della polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Le novità principali che vengono introdotte dalla nuova legge antiterrorismo investono diversi campi di interesse: reati destinati a colpire i foreign fighters; sanzioni penali per i cosiddetti "lupi solitari" che organizzano attentati in Italia; modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; impiego del personale delle forze armate in relazione alle esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015; possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi.

Rilevante risulta l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire, con la reclusione da 5 a 8 anni, chi organizza viaggi al fine di compiere atti terroristici, come i cc.dd. "foreign fighters", cioè coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza e con finalità di terrorismo. L'articolo 4 della stessa legge interviene sul codice antimafia per introdurre modifiche alla disciplina delle

misure di prevenzione. Nel codice viene integrato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria contro coloro che compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero. Il questore potrà ritirare temporaneamente il passaporto alle persone sospettate di terrorismo e impedirne l'espatrio, sospendendo la validità di altri documenti di identità. Un'altra novità del decreto riguarda la cancellazione dal testo della norma che autorizzava la polizia ad entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via internet di esponenti di cellule terroristiche. Infatti la polizia statale e delle comunicazioni deve tenere costantemente aggiornata una lista di siti web appositi utilizzati per commettere atti terroristici. Sono previste, per di più, aggravanti di pena quando i reati di terrorismo sono commessi tramite internet. Vengono punite con la reclusione da 5 a 10 anni le persone che, anche in maniera autonoma, hanno imparato ad usare armi da fuoco o preparare esplosivi allo scopo di compiere atti terroristici.

La legge, inoltre, autorizza l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare di 600 unità per garantire la sicurezza agli eventi legati all'Expo 2015.

Tra le modifiche approvate dalla Camera e confermate dal Senato, emerge un finanziamento di oltre 40 milioni per potenziare la sicurezza e la sorveglianza nel Mediterraneo; la legge introduce anche l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati in materia di immigrazione clandestina. L'articolo 6 estende la possibilità di rilasciare agli stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per le finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Il decreto, inoltre, rischia di complicare la vita a quei centomila italiani che possiedono un porto d'armi. Dopo il decreto legislativo entrato in vigore il 5 novembre 2013, che prevede che entro il 4 maggio prossimo i detentori di armi dovranno presentare un certificato medico che attesti che non sono affetti da malattie mentali, i nuovi limiti con la lotta al terrorismo sembrano aver poco a che fare. Dunque, la scelta di introdurre nell'ordinamento strumenti normativi essenziali per rendere efficaci le azioni di contrasto, è necessaria sia per una questione di difesa dei cittadini, sia per gli accordi politici con altri STATI nella lotta alla criminalità.

A cura di Rossana Ritrovato

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI 2015

A cura di Giuseppe Latella

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto in Italia un nuovo **regime dei contribuenti minimi forfettario**, di cui potranno usufruire le persone fisiche che avvieranno una nuova attività nell'anno 2015. Questo nuovo regime dei minimi è scattato dal primo gennaio 2015 e disciplina un nuovo sistema a forfait con imposta fissa al 15% che sostituisce l'Irap, l'Irpef, le addizionali comunali e regionali, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Prevede un tetto di ricavi che cambia a seconda delle tipologie di lavoro autonomo (40.000 euro per i commercianti, 15.000 euro per i professionisti) e l'applicazione di un sistema di coefficienti per il calcolo dell'imponibile. Nel nuovo regime agevolato sono inclusi costi per collaboratori, associati in partecipazione, dipendenti, fino ad un massimo di 5mila euro all'anno e il valore dei beni strumentali impiegati (anche se acquistati in leasing), fatta esclusione per gli immobili. Tale valore non deve in ogni caso superare i 20mila euro totali. Vediamo nel dettaglio le ulteriori novità di questo regime agevolato per quei lavoratori che vogliono iniziare in tutta autonomia un'attività imprenditoriale:

- Viene eliminato il limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi. Si estende indistintamente fino a quando si mantengono i limiti di incassi e spese previsti dalla nuova legge.

- La novità più importante riguarda i contributi INPS in forma ridotta o agevolati. Infatti, non si applica più il minimale obbligatorio (circa 3mila euro annui), ma il contributo è calcolato sugli utili effettivamente percepiti. Si verseranno quindi contributi previdenziali in base al volume dei ricavi fatturati o incassati. Pagheranno i contributi INPS in proporzione al reddito, senza fissi, tutti i minimi, sia imprese che professionisti (purché iscritti all'INPS e non a casse particolari, unite agli Ordini professionali).

- Per i liberi professionisti è confermata la non applicazione della ritenuta d'acconto.

- Oltre a non essere obbligati alla dichiarazione Iva, non lo si è neppure per la tenuta dei libri contabili e non si è soggetti a studi di settore.

- Si applica la riduzione di un terzo del reddito imponibile per il primo triennio qualora si rispetti il requisito della novità dei minimi.



- Rimangono le agevolazioni già previste per il vecchio regime dei minimi dal punto di vista degli adempimenti, in quanto non essendo soggetti ad Iva ed Irap, non saranno nemmeno obbligatorie le relative comunicazioni e dichiarazioni periodiche, come Intrastat, Black List, dichiarazioni annuali Iva ed Irap.

Un requisito fondamentale per accedere a questo speciale regime agevolato riguarda il livello di ricavi o compensi nell'anno. Questi non dovranno superare il livello indicato nell'allegato 4 della legge 190/2014, sintetizzati e diversificati in funzione del codice Ateco che si andrà ad indicare al momento dell'apertura della partita Iva. Inoltre, il reddito per coloro che avviano un'impresa nel primo triennio è ridotto di un terzo, ma devono obbligatoriamente salvaguardare il requisito della novità dell'attività (bisogna non aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività mansioni da lavoro artistico, professionale ovvero d'impresa, anche in forma familiare o associata, non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo). In aggiunta, il contribuente minimo potrà scegliere di non pagare la quota fissa, ma solo la percentuale variabile. In conclusione, occorre menzionare il decreto Milleproroghe del 2014, che ha riaperto i termini per aderire al vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%) per i soggetti che avviano una nuova attività commerciale nel 2015. Il nuovo decreto proroga di un anno la possibilità di utilizzare l'opzione per il vecchio regime dei contribuenti minimi, come alternativa rilevante al nuovo regime forfettario.

CATALOGNA INDIPENDENTE? "YES, WE CAT"

A cura di Chiara Violi



Una semplice elezione regionale che si è trasformata in un referendum per l'indipendenza: è quanto successo in Catalogna - regione autonoma della Spagna con capitale Barcellona - il 27 settembre 2015, dove cinque milioni di elettori sono stati chiamati al voto per rinnovare la giunta regionale. Si è trattato di un appuntamento anticipato rispetto al previsto, sollecitato dal referendum "simbolico" - perché dichiarato non valido dalla Corte Costituzionale spagnola - in cui i catalani avevano votato a favore dell'indipendenza. La linea degli indipendentisti era chiara: «Non ci fate fare un referendum sulla secessione? Allora sfruttiamo i mezzi legali per fare decidere i catalani». Ed è proprio l'indipendenza della Catalogna, l'argomento che ha animato l'intera campagna elettorale, superando i confini spagnoli e coinvolgendo le dinamiche dell'Unione Europea. I risultati delle elezioni hanno parlato chiaro: al parlamento catalano il fronte pro-indipendenza (*Junts pel Sí* e *Candidatura d'Unitat Popular*) ha conquistato una netta maggioranza di seggi, 72 su 135 totali, ma solo il 47,8 % dei voti, non ottenendo quindi quella maggioranza assoluta di consensi che, tramutandosi in investitura plebiscitaria, avrebbe maggiormente legittimato la richiesta di secessione. Ma ciò non sembra aver scoraggiato Artur Mas - presidente uscente della Catalogna e leader di *Junts pel Sí* - che così ha commentato i risultati del voto: «Nelle prossime settimane metteremo le basi per l'indipendenza dalla Spagna», mentre Madrid rivendica come la maggioranza dei catalani abbia detto No all'indipendenza. Sulla fattibilità di un governo di coalizione indipendentista persistono molti dubbi: il presidente Mas vorrebbe chiaramente continuare a guidare il movimento per l'indipendenza ma, non avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, dovrà negoziare con CUP - contraria alla rielezione di Mas - la formazione di una maggioranza di governo secessionista. I due partiti, già spacciati da differenze programmatiche, dovranno trovare un compromesso per poter formare una nuova amministrazione. I precedenti a favore dell'autonomia e dell'indipendenza della Catalogna risalgono al Medioevo: la sua singolare evoluzione storica è causa dello sviluppo di una gelosa coscienza delle proprie particolarità, che legittimò, ab origine, spinte secessioniste a discapito

dell'unità spagnola. Ciò condusse, nel 18° secolo, ad un vero e proprio risveglio culturale e politico, il cosiddetto "Catalanismo", che promosse l'idea della *Nacionalitat catalana* di cui fu portavoce l'Esquerre Republicana de Catalunya che, vinte le elezioni nel 1931, proclamò la tanto auspicata Repubblica Catalana. L'anno successivo, un compromesso raggiunto con Madrid portò alla creazione di un governo regionale autonomo e di uno Statuto di autonomia, abrogati, nel 1938, da Francisco Franco che soppresse ogni istanza autonomistica. Soltanto dopo la dittatura fu avviato in Spagna un processo di democratizzazione che portò alla ricostruzione, tra gli anni '70 e '80, della *Generalitat de Catalunya* - il governo della C. - e dello Statuto di autonomia. Recentemente, nel 2006, un nuovo Statuto ha esteso l'autogoverno della regione, attribuendo alla *Generalitat* maggiori prerogative in campo fiscale, giudiziario e amministrativo, e prevedendo inoltre un rappresentante alle riunioni europee che trattino questioni riguardanti la Catalogna. Ma ciò evidentemente non è bastato e le ultime elezioni, per il picco d'affluenza mai registrato prima, sono depositarie della richiesta di una svolta. L'obiettivo dichiarato del vincitore Artur Mas è la proclamazione di una dichiarazione unilaterale d'indipendenza nell'arco di 18 mesi. L'opposizione di Madrid è confortata, sul fronte europeo, dalla mancanza di supporto all'indipendenza catalana da parte delle istituzioni e dei leader politici: Jean-Claude Juncker ha infatti ribadito - come per la Scozia che, nel 2014, aveva votato No al referendum per l'indipendenza dal Regno Unito - che, se la Catalogna dovesse staccarsi dalla Spagna, non sarebbe più parte dell'Unione Europea e dell'Euro, e dovrebbe fare una nuova richiesta per diventarne membro. Anche la Merkel, Obama e Cameron hanno sottolineato l'importanza di preservare l'unità spagnola. Non esiste neppure un precedente storico che possa supportare la secessione catalana: la Carta delle Nazioni Unite e le sue successive Dichiarazioni favoriscono l'indipendenza solo in caso di processo di decolonizzazione, di occupazione straniera, o nel caso si tratti di comunità soggette ad abuso di diritti umani, un reclamo che difficilmente i catalani possono rivendicare. La situazione politica della Catalogna continua ad essere dinamica e incerta. Le sta provando tutte il governo spagnolo per mettere in guardia i nazionalisti catalani: Tebas e Cardenal, rispettivamente capo della Lega calcio e ministro dello Sport spagnolo, hanno addirittura avvertito che, in caso di secessione, il Barcellona non potrebbe più giocare nella Liga. E mentre i tifosi di tutto il mondo sperano di non dover dire addio al Clásico, l'appassionante derby tra Barcellona e Real Madrid, i partiti indipendentisti accusano una bieca strumentalizzazione degli scenari futuri.

QUESTIONE MIGRANTI

Braccia tese alla speranza

“L'unica cosa che potevo fare era sperare che il suo grido fosse sentito da tutti”. Queste le parole di Nilufer Demir, la fotoreporter che ha scattato la foto simbolo della crisi umanitaria dilagata in tutta Europa, legata all'immigrazione. Sulle coste della Turchia, il corpicino del piccolo Aylan, bimbo siriano di tre anni, è stato trovato privo di vita. Tragico epilogo toccato ad altre undici vittime, morte nel folle tentativo di sfuggire alla guerra dei loro Paesi d'origine, nella speranza di ritrovare in Europa un futuro dignitoso. Sorte a cui sono andate incontro milioni di persone. È proprio in seguito allo sgomento che l'immagine ha provocato, che il direttore esecutivo di Unicef, ribadisce che «non è sufficiente che il mondo rimanga scioccato, bensì è necessario che lo choc sia accompagnato da un'azione». I sostenitori dei diritti umani ritengono di guardare oltre quello che è stato battezzato “il valico di frontiera più mortale” al mondo. Va riconosciuto che impegnarsi sulle missioni di ricerca e di salvataggio porta ad allontanarsi dalla vera radice del problema, come lasciano intuire le parole del portavoce dell'OIM in Italia, Flavio Di Giacomo, il quale dichiara che: «gli arrivi dal mare sono solo una piccola conseguenza di quello che sta succedendo». Opinione condivisa da Francesco Ortega, esperto di immigrazioni, il quale spiega che «le pressioni migratorie sono un qualcosa che non avrà fine, finché non cesseranno anche le loro cause». Cause comuni a tutti i migranti: guerra civile, instabilità economica, povertà, violenza, arruolamento forzato e governi repressivi. Fattori “push” che hanno causato migliaia di morti e oltre sette milioni di rifugiati. Risolvere questi problemi non sarà un compito facile. In Italia le politiche migratorie sono regolate dalla legge Bossi-Fini numero n.189 del 30 luglio 2002, la quale prevede che: possono entrare in Italia solo coloro i quali sono in possesso di un regolare contratto di lavoro, in modo da poter ricevere il permesso di soggiorno; coloro i quali lo richiedono sono obbligati a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali; il suddetto deve essere revocato nel caso di falso matrimonio, ossia quando uno straniero sposa un cittadino italiano, previa mancanza di figli. Nel frattempo gli italiani hanno affrontato tutto ciò con immenso spirito di solidarietà. Ma a questo occorre che seguano risposte chiare: gli italiani hanno bisogno di sapere che chi arriva in Italia lo fa perché ne ha il diritto; che lo straniero abbia la possibilità di integrarsi e, più di tutto, con la certezza che rispetterà la cultura di chi lo accoglie. Disparate sono state le reazioni che i Paesi hanno manifestato di fronte all'emergenza. L'Ungheria, ad esempio, ne ha preso le distanze ergendo muri e inviando un corpo di duemila uomini a sorvegliare la frontiera.



Deplorabile è il caso della giornalista Petra László, che, girando un servizio al confine con la Serbia, ha infierito fisicamente contro alcuni immigrati, mentre provavano a evitare il blocco degli agenti. Questo gesto dimostra come i rapporti con chi è “diverso” per nazionalità, colore di pelle, cultura o religione, costituiscono motivo di attacchi, spesso violenti, che dopo decine di anni di lotte per abatterli - in modo da sensibilizzare la gente al rispetto dei diritti umani - si rivelano sempre più radicati nell'animo dell'uomo. Non rimane che domandarsi quando verranno adottate soluzioni da parte dell'UE. La manovra più valevole riguarda le “quote sull'immigrazione”, che consistono nella spartizione degli immigrati presenti sul territorio europeo in tutti gli Stati membri. Soluzione più quotata, è l'invito al blocco degli Accordi di Schengen che assicurano la libera circolazione dei cittadini all'interno degli Stati firmatari, con l'assenza di controlli doganali tra frontiere interne. Il blocco di tali accordi non potrebbe, però, essere associato alla questione migranti, poiché questo viene concesso solo in casi straordinari, che richiedano misure di sicurezza speciali. La sospensione degli accordi sarebbe uno svantaggio per i cittadini europei che intendano viaggiare legalmente da uno stato all'altro. Rivoluzionaria è l'opinione della cancelliera tedesca Angela Merkel che ha spalancato le frontiere a ben 800 mila rifugiati. Questa misura è spiegata dal fatto che, secondo gli economisti, i “nuovi arrivi” non sono un problema, bensì ciò di cui l'Europa ha bisogno. Si è dimostrato che l'Europa necessita di 42 milioni di europei in più entro il 2020; questo per mantenere un equilibrato sistema pensionistico. Data l'improbabilità di un alto tasso di nascite, si accolgono immigrati, destinati a mansioni che il cittadino europeo preferisce non svolgere pagando, altrettanto, i contributi. Dunque, pare che il beneficio degli immigrati all'economia sia superiore a quanto essi percepiscono a titolo di prestazioni sociali e di spesa pubblica, come ha affermato Jean-Christophe Dumont, responsabile Ocse per le migrazioni internazionali.

A cura di Denise Longo

NOTIZIE FLASH



■ LA CAMERA APPROVA L'OMICIDIO STRADALE.

Prevista l'introduzione di un nuovo **art. 589-bis c.p.**: reclusione da 8 a 12 per l'omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione dovuta a stupefacenti; reclusione da 5 a 10 anni per ebbrezza alcolica media, violazione dei limiti di velocità, attraversamento degli incroci con il rosso, guida contromano, inversione in corrispondenza di incroci e sorpassi azzardati. Il testo passa ora al Senato.



■ IL MATRIMONIO VALE SOLO TRA PERSONE DI SESSO DIVERSO.

Con **sent. 4797/2015**, il Consiglio di Stato considera il matrimonio omosessuale "incapace di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate, perché privo dell'infedeltabile condizione della diversità di sesso dei nubendi".



■ STOP AL ROMING!

Il "Telecom single market" finalmente diventa realtà: il nuovo regolamento, che sancisce altresì il principio di "net neutrality", prevede la cancellazione del c.d. roaming. Ciò permetterà a chi viaggia in Europa o negli altri Paesi aderenti di evitare extracosti e dunque di pagare le stesse tariffe previste nel proprio Paese.



■ CANONE RAI IN ARRIVO IN BOLLETTA!

L'Antitrust approva, come strumento di lotta all'evasione fiscale, l'inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica a condizione che il costo dell'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo sia tenuto distinto da quello della fornitura dell'energia elettrica.



■ L'ENAC AVVIA IL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE ALLA SOGAS S.P.A.

In seguito al Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha evidenziato il mancato rispetto - da parte della società affidataria della gestione dell'Aeroporto reggino - dei requisiti economico-finanziari necessari per il mantenimento dello scalo.

VUOI FAR PARTE DELLA REDAZIONE DI
DIRITTO VENTUNO?



invia il tuo articolo alla mail redazione.diritto21@gmail.com

DIRITTO VENTUNNO

13 novembre 2015, Parigi e il mondo intero piangono 128 vittime e oltre 100 gravi feriti; lo Stade de France, i ristoranti "Le petit Cambodge", "Le Carillon", "La casa nostra", "La belle Equipe", il teatro "Bataclan", per una sera abbandonano il clima di fascino e di suggestione che la capitale francese è in grado di offrire, per diventare scenari di un massacro. Sembrava ormai solo un brutto ricordo l'attentato alla libertà d'informazione dello scorso 7 gennaio, mediante l'uccisione dei 12 membri del giornale "Charlie Hebdo": la Francia, solo 10 mesi più tardi, doveva ancora essere spettatrice di inconcepibili carneficine. Attraverso il web, il gesto di matrice terroristica è stato rivendicato dagli esponenti dello Stato Islamico, meglio conosciuto come "ISIS": insieme all'esultanza per il raggiungimento dell'obiettivo nella terra madre dello Stato di diritto, si è lanciato un avvertimento circa la possibilità di nuovi attentati a Roma, Londra e Bruxelles. Le inevitabili conseguenze geo-politiche inducono ognuno di noi a pensare seriamente che possa configurarsi l'inizio di un vero e proprio conflitto militare tra l'Occidente e il Medio-Oriente. Ma attenzione: a scuotere gli animi e le coscienze delle persone oneste (senza alcuna distinzione di provenienza o religione) – oltre all'ennesimo e anacronistico scontro tra civiltà nel nome di un Dio – è senz'altro il lento e incontrastato distacco culturale che allontanerà queste due diverse realtà. L'influenza massificante, per lo più di origine mediatica, porta il cittadino medio – ma anche il professionista/laureato erudito, ma non colto – ad associare indiscriminatamente il concetto di ISIS con quello di ISLAM, a costruire delle false rappresentazioni della vera realtà che lo circonda, assecondando paradossalmente lo sporco gioco dei fanatici e dei terroristi. Siamo forse un popolo dalla memoria corta: l'emotiva generalizzazione del fenomeno dovrebbe essere ostacolata e ripudiata soprattutto da noi cittadini italiani, e ancor di più da noi giovani meridionali! L'insopportabile fastidio derivante dagli accostamenti "Italia-Mafia", "Calabria-Ndrangheta", dovrebbe immediatamente mettere a tacere tutte le considerazioni spiocciole e politicanti dei vari utenti nei diversi Social Network. Forse è proprio questo il primo vero antidoto per iniziare a interrompere il millenario "scontro tra civiltà": evitare di lasciarsi disinformare, un tempo dalla religione, e oggi dai mass media e dagli pseudo-politici gestori di fabbriche del consenso.

Il Direttore
GA





DIRITTOVENTURO

WWW.DIGIEC.UNIRC.IT



CON IL PATROCINIO



Partecipa attivamente alla redazione o inviaci i tuoi articoli contattandoci all'indirizzo email:
redazione.diritto21@gmail.com

seguidi su



Diritto 21